

## La rete risponde

### Incontro tematico virtuale dal 7 aprile al 21 maggio 2009: Collaudo

### Verbale riunione conclusiva 21 maggio 2009

#### 1) quali sono i casi più frequenti in cui la normativa prevede il collaudo?

- Senz'altro il collaudo del distributore di carburante è la fattispecie più frequente. Altri casi sono rappresentati dal collaudo per i depositi costiero per stoccaggio di prodotti petroliferi, inoltre la procedura di collaudo può trovare applicazione ogni qualvolta vi sia un qualsiasi adempimento attinente alla fase del collaudo stesso, come ad esempio il rilascio del CPI il collaudo di un impianto di depurazione, ecc.

#### 2) il collaudo trova applicazione solo quando la norma prevede una visita collegiale, o in qualsiasi fattispecie in cui sia prevista una qualsiasi procedura di collaudo (ad esempio, per il solo rilascio del CPI)?

- Trova applicazione sempre quando è previsto un collaudo "globale" dell'impianto, come per i distributori di carburante, ma potrebbe trovare applicazione anche per singoli adempimenti (come per il CPI), ma solo se la procedura di collaudo "settoriale" non è di per sé più semplice! In altri termini, se come unico adempimento di collaudo vi è il CPI, diviene più farraginoso attivare il collaudo ex LR 3/2008 rispetto alla DIA che è già prevista dal DPR 37/98... Per cui in quel caso è preferibile attivare la DIA, al fine di non aggravare il procedimento! Nel caso invece ci siano più aspetti da verificare e tutto non si esaurisce con il rilascio del CPI, a quel punto si applica il collaudo SUAP che è unico ed onnicomprensivo.

#### 3) Nel caso di un impianto produttivo soggetto al solo rilascio del CPI (ad esempio, un albergo) qual è il rapporto fra il collaudo SUAP e la DIA costituente autorizzazione provvisoria per la sola materia della prevenzione incendi?

- Il collaudo previsto dalla L.R. 3/2008 è onnicomprensivo di tutti gli adempimenti cui l'attività produttiva è soggetta a lavori conclusi. Infatti l'attività non può essere iniziata se non dopo aver collaudato le opere o alla dichiarazione di conformità. Il rilascio del CPI consegue al parere di conformità antincendio espresso dai Vigili del fuoco sul progetto. A opere ultimate l'interessato deve avanzare richiesta di rilascio di certificato di prevenzione incendi. Comunque la normativa settoriale prevede che il titolare dell'attività produttiva possa presentare contestualmente alla istanza di rilascio del CPI una Denuncia di inizio attività ove autocertifica il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni. Ciò consente l'avvio dell'attività in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco. Quindi la dia costituente autorizzazione provvisoria in materia di prevenzione incendi riguarda solo tale aspetto e non può sostituire gli altri adempimenti eventualmente previsti in caso di pratiche più complesse (per le quali deve essere avviato il procedimento di collaudo SUAP).

#### 4) il tecnico progettista o il direttore dei lavori possono avere la veste di collaudatore? e perché?

- No, perché la legge lo vieta espressamente.

**5) qual è la funzione della comunicazione che l'impresa deve fare al SUAP con l'indicazione della data del collaudo? Secondo voi, c'è un preavviso minimo da rispettare tra la presentazione della comunicazione e la data prescelta per il collaudo?**

- La funzione della comunicazione è consentire la partecipazione degli enti competenti, sebbene sia facoltativa. Potrebbe essere una buona soluzione, per analogia si applica l'art. 14/ter, comma 2 della legge 241/90, che per le conferenze di servizi impone un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Se così non fosse, un imprenditore potrebbe comunicare la visita di collaudo per il giorno dopo, impedendo di fatto ai vari enti di parteciparvi! In ogni caso considerato il vuoto normativo emerge la necessità di provvedere alla disciplina puntuale del collaudo con un appropriata modifica alla circolare.

**6) per poter avviare la procedura di collaudo, è necessario richiedere il rilascio degli atti finali di collaudo per le vie ordinarie (es. CPI, licenza fiscale) o l'avvio della procedura sostituisce tali adempimenti?**

- Mentre l'autocertificazione nel procedimento in immediato avvio sostituisce i vari titoli abilitativi, nel collaudo gli effetti sono quelli di anticipare l'avvio dell'attività rispetto al rilascio degli atti conclusivi, che comunque vanno rilasciati. Come tale, contestualmente all'avvio della procedura di collaudo l'interessato deve richiedere per le vie ordinarie il rilascio degli atti ordinari (es: rilascio CPI o licenza fiscale), con tutti i documenti necessari per l'istruttoria dei diversi enti coinvolti.

**7) Quali allegati devono essere presentati assieme alla comunicazione di avvio della procedura di collaudo e quali in allegato al successivo verbale?**

- All'avvio della procedura, devono essere allegati, tutti i documenti necessari per l'effettuazione delle verifiche da parte degli enti che dovessero prendere parte al collaudo... Alla fine, tutti i certificati e i documenti attestanti le prove fatte e le verifiche eseguite... Ad ogni modo, nei modelli pubblicati sul portale il discorso dovrebbe essere più chiaro.

**8) quali conseguenze si producono se il SUAP e le amministrazioni competenti non partecipano al collaudo?**

- L'imprenditore potrà comunque avviare l'attività produttiva immediatamente dopo la consegna del certificato di collaudo al SUAP. In merito il comma 3 punto 2 dell'art. 16 della circolare applicativa recita "In nessun caso l'assenza di una o più amministrazioni può condizionare lo svolgimento e l'esito della procedura di collaudo".  
L'art. 9 del DPR 447/98 prevedeva che il SUAP verbalizzasse le operazioni di collaudo, la Legge Regionale 3/2008 prevede una procedura di autocollaudo in cui la partecipazione del SUAP e degli enti preposti al controllo è solo eventuale.

**9) il SUAP che riceve il certificato di collaudo dall'impresa ha obblighi nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento?**

- La norma non lo prevede ma per il principio di leale collaborazione tra enti è necessario informare l'ente terzo dell'avvenuto collaudo per cui il verbale di collaudo può essere inviato anche solo digitalmente agli enti interessati.
-

## 10) quante copie del certificato di collaudo devono essere presentate al SUAP? Il

**certificato deve essere presentato anche su supporto digitale?**

- E' sufficiente una copia, considerato che, come indicato nel punto precedente, agli enti interessati basta la copia informatica.

## 11) il professionista che effettua il collaudo deve essere coperto da polizza assicurativa?

- Non è previsto. Anche perché lo stesso collaudo poteva essere fatto anche in precedenza, secondo il DPR 447/98, senza alcuna polizza, quindi trovo che sarebbe un aggravio.

## 12) quali effetti si producono per l'impresa dopo l'effettuazione del collaudo?

- Art. 16 , comma 3 punto 3 della circolare applicativa: " in caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAP il certificato positivo di collaudo ai sensi dell'art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008"

**13) ove la norma settoriale preveda l'intervento di una apposita commissione (distributori di carburanti, depositi oli minerali, commissioni interministeriali di collaudo, ecc.) come ci si deve comportare? La commissione deve essere comunque convocata, ed eventualmente contestualmente al collaudo SUAP o precedentemente/successivamente? Oppure la commissione non deve più effettuare il proprio collaudo, essendo sostituito dalla procedura SUAP?**

- Le norme settoriali in questo caso si devono intendere superate. Gli enti competenti effettuano i controlli autonomamente. In alcuni casi (collaudo di deposito di oli minerali) la normativa prevedeva commissioni interministeriali in capo alle prefetture. La legge ha però trasferito queste competenze alle regioni e la Regione Sardegna le ha delegate alle Province. Le disposizioni sulle commissioni sono quindi del tutto inapplicabili. Rimangono poi alcuni collaudi come quello ex art. 48 del reg. del codice della navigazione di competenza delle capitanerie di porto che comunque agiscono autonomamente e non può essere altrimenti.

**14) il certificato positivo di collaudo ai sensi della L.R. 3/2008 sostituisce gli atti autorizzativi specifici di competenza di alcune amministrazioni (es: certificato di prevenzione incendi, licenza fiscale, ecc.)? oppure ne anticipa i termini ma non esclude che tali vengano comunque rilasciati?**

- Vale la seconda opzione. Proprio in questo sta la differenza tra il procedimento autocertificato (immediato avvio) ed il collaudo: nel primo caso gli atti abilitativi vengono sostituiti dalle dichiarazioni di conformità, mentre nel collaudo vengono anticipati gli effetti ma gli atti vengono comunque rilasciati. Questo discende dal DPR 447/98, che disponeva chiaramente che "Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli

impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto".

**15) se il collaudo non sostituisce gli atti di cui alla domanda precedente, a seguito del deposito del certificato l'impresa può avviare comunque l'attività o deve attendere comunque il rilascio dei titoli abilitativi? Ci sono dei termini?**

- L'impresa può avviare subito l'attività e non ci sono termini per far seguire gli atti definitivi. L'importante è che gli atti finali siano comunque richiesti contestualmente all'attivazione della procedura.

**16) in caso di presenza delle altre amministrazioni pubbliche alle operazioni di collaudo possono trovare applicazione le norme sulla conferenza di servizi?**

- Si tratta di due istituti completamente differenti. Oltretutto, la presenza delle amministrazioni è volta ad una verifica preventiva ed eventuale, che le stesse amministrazioni possono comunque eseguire successivamente. La responsabilità resta sempre del collaudatore e non delle amministrazioni, e ciò contrasta con il ruolo della conferenza di servizi, che è un organo collegiale deliberante.

**17) quali criticità possono sollevare le altre amministrazioni pubbliche rispetto alla partecipazione alle operazioni di collaudo? Cosa succede se un'amministrazione, in sede di collaudo, evidenzia problemi e criticità?**

- Le amministrazioni possono esprimere osservazioni rispetto agli aspetti di propria competenza. E' evidente che il collaudatore dovrà prendere atto delle osservazioni fatte dalle varie amministrazioni all'atto della redazione del certificato di collaudo, fermo restando che la responsabilità finale sarà la sua, considerando che il professionista non avrà alcuna convenienza a forzare la mano se un ente ha evidenziato una difformità, perché potrebbe rischiare la denuncia per falso (infatti il certificato, una volta presentato al SUAP, tornerà comunque a quello stesso ente per svolgere le verifiche).

**18) dopo la conclusione della procedura di collaudo entro quale termine gli enti preposti possono effettuare i controlli?**

- Non c'è un termine. Vale come sempre la previsione del comma 29, ma ciò non impedisce che si possa intervenire sempre e comunque.